

Bologna, 20 settembre 1982

ACCORDO PER CONTRATTO INTEGRATIVO
DELL'AZIENDA CALPAK S.P.A.

Punto 1°

Le parti che sottoscrivono il presente accordo, preso atto dell'andamento discontinuo del rendimento delle produzioni agricole, e della necessita' di una programmazione della stessa secondo le esigenze di mercato, anche con indirizzi programmatici della Regione Emilia Romagna e con interventi presso la CEE onde ottenere una migliore tutela delle produzioni tipiche mediterranee, convengono quanto segue:

- l'Azienda per quanto nella sua possibilita' fornira' al C.d.F. ed alle OO.SS. i dati relativi alla contrattazione presemina del pomodoro, anche con riferimento alle zone di produzione, onde consentire una programmazione, anche embrionale, della possibilita' di assorbimento del prodotto.
Cio' nell'intenzione di perseguire una politica tendente, oltre che al conferimento del seme al produttore, anche a garantire allo stesso un'assistenza tecnica di coltivazione.

- per cio' che attiene la frutta, l'Azienda cerchera', per quanto lo consentono le condizioni del mercato, e la continuita' della funzionalita' dell'Azienda, di concludere quando possibile, un accordo interprofessionale a livello regionale.

Punto 2°

- premesso che l'Azienda, constatato lo scarso interesse del mercato relativamente alla frutta scioppata, sta cercando di indirizzare la propria produzione sul confezionamento di nettari e succhi, si conviene che, in caso di esito positivo dell'esperimento in attuazione, possa essere realizzato un ulteriore investimento per la trasformazione in lavorato della frutta fresca e per lo stoccaggio del lavorato, compatibilmente con gli oneri bancari che la giacenza del lavorato in magazzino comporta.
- l'Azienda, per quanto lo stato dei fabbricati lo consenta, cerchera' di ovviare a dispersioni di energia introducendo sistemi di coibentazione, agli effetti di ottenere una riduzione delle spese generali.

Punto 3°

- con l'ausilio del Centro di Medicina Preventiva, l'Azienda studierà ogni mezzo possibile per ottenere un migliore ambiente di lavoro, anche sostituendo nei lavori interni carrelli elevatori con motori a combustione con carrelli elettrici.

In via transitoria, in attesa di operare sulle fonti di rumore con tecnologia più adeguata, si auspica che si utilizzino tappi per le orecchie e cuffie, cioè anche dove non esistono alternative di ristrutturazione.

Ugualmente verrà considerata l'installazione di porte automatiche nei punti che richiedono tale installazione.

Punto 4°

La Direzione come per il precedente contratto, si riserva di esaminare assieme al C.d.F. i casi di dipendenti che abbiano usufruito di cure termali e assegnerà ad ognuno di essi Lire 100.000 (centomila) quale quota una tantum.

Il numero dei dipendenti non dovrà superare il 20% di quelli che ne hanno usufruito nell'anno precedente, altrimenti verrà rivista la quota.

Resta inteso che questo tipo di assenza non potrà essere annoverata tra le assenze per malattia e che questo trattamento verrà soppresso nel momento in cui norme contrattuali e legislative ne regolassero la materia.

Punto 5°

L'Azienda erogherà con le modalità del citato accordo aziendale, annualmente Lire 2.000.000 (duemilioni) al Cral per attività ricreative che verranno estese a tutti i dipendenti dell'Azienda.

Punto 6°

Sentito il parere della Commissione mensa si conviene di stabilire la quota del pasto a carico del lavoratore che ne usufruisce in Lire 800 (ottocento) per tutta la durata del presente contratto.

Punto 7°

Le parti convengono di esaminare le varie posizioni aziendali e le relative mansioni. Le parti firmeranno in riferimento ai nuovi processi produttivi e tecnologici, ed alle nuove installazioni, il numero dei dipendenti occorrenti al processo produttivo. L'organico così stabilito dovrà essere raggiunto nell'arco della durata del presente accordo.

Punto 8°

L'Asiende s'impegna alla qualificazione di alcune figure professionali di stagionali.

Punto 9°

L'Asiende s'impegna di rivedere i livelli categoriali dei dipendenti fissi ed esaminare le proposte presentate dal C.d.F.

Punto 10°

L'Asiende s'impegna a fornire i dati dello straordinario effettuato mensilmente diviso per dipendenti fissi e stagionali.

Punto 11°

L'Asiende prima di ogni lavorazione sia del prodotto fresco che del concentrato fornira' al C.d.F. i dati delle assunzioni stagionali in quantita' e divise per qualifiche professionali.

Punto 12°

Le parti s'impegnano nell'arco della durata contrattuale ad esaminare la possibilita' di trovare un'equa soluzione sul recupero dello straordinario, tenendo presenti le norme legislative, per ogni lavoratore che ne facesse espressa richiesta.

Punto 13°

Il superminimo di categoria per tutti i livelli occupazionali dei dipendenti fissi verra' fissato dall'1.7.1982 in lire 8.000(ottomila) e dall'1.12.1982 in Lire 10.000(diecimila) Per i dipendenti con qualifica operaia appartenenti ai livelli 4° A - B - C e 5aE inoltre verranno mantenute le quote fissate dai precedenti contratti aziendali.

Punto 14°

Il premio di produzione attualmente fissato in lire 60.000(sessantamila) per tutti i livelli occupazionali, subira' le seguenti variazioni:

..//.. (segue punto 14°)

Dall' 1.7.1982	verrà	umentato	di Lire	4.000	(quattromila)
" 1.12.1982	"	"	"	6.000	(seimila)
" 1.12.1983	"	"	"	10.000	(diecimila)

così da raggiungere la cifra globale di Lire 80.000 (ottantamila).

Per i lavoratori assunti e licenziati nell'arco di questo periodo la quota sarà proporzionata all'effettivo lavoro prestato.

Per i lavoratori stagionali si seguirà il conteggio in 365/mi di occupazione.

Punto 15°

L'Azienda ogniqualvolta imposta i programmi di lavorazione si confronterà con il C.d.F. per il ricorso ad eventuali sfalsamenti di orario.

Punto 16°

Le parti convengono di rimandare il problema professionalità e di ridiscuterlo dopo aver verificato le decisioni prese in sede nazionale nel C.C.N.L.

Punto 17°

Verrà stilato, non appena ci saranno i chiarimenti ministeriali, un documento che farà parte del presente accordo e che riporterà i calcoli di percentualizzazione in 365/mi del T.F.R. (trattamento di fine rapporto) per i lavoratori stagionali.

Ci si dovrà inoltre accordare, anche per gli anni avvenire, e a tale scopo verrà ripreso l'argomento entro il mese di gennaio 1983 per il pagamento della contingenza agli stagionali liquidati nel corso dell'anno 1982 e che presteranno servizio anche negli anni dal 1983 al 1986.

Da oggi fino al momento in cui ci saranno i chiarimenti verrà usata la percentuale attuale del 50%. Nel caso vi fossero interpretazioni legislative o contrattuali che modificassero quanto sopra contemplato ci si incontrerà per esaminarle e definirle nei dettagli.

Punto 18°

Detto accordo è valido sia per la parte normativa che per quella economica sia per lo stabilimento di San Felice sul Panaro che per la sede di Bologna.

Punto 19°

Detto accordo avrà decorrenza l' 1.7.1982 e scadrà il 30.11.1984

(seguono firme)

San Felice sul Panaro, 7 Giugno 1983

Verbale incontro 29/4/1983

Fra la CALPAK S.p.A. rappresentata dai Sigg. Elio Del Maestro e Ricci Antonio e il C. di F. costituito dalla Filla Provinciale di Modena si è verificata l'attuale situazione occupazionale dell'azienda.

Appurato che c'è l'impegno concreto dell'azienda a migliorare sempre più la professionalità complessiva di tutto il personale dipendente e che per far ciò, oltre a predisporre specifiche preparazioni con corsi di qualificazione e riqualificazione, si attuerà il turn-over per tutto il personale sotto indicato, privilegiando l'assunzione di giovani lavoratori, ad alta specializzazione.

Fermo restando l'impegno a migliorare il funzionamento dell'ufficio personale, si sono analizzati i punti del processo produttivo in cui necessita personale con una adeguata professionalità, qualità che è ottenibile solo da lavoratori che siano assunti a tempo indeterminato.

Pertanto, in coerenza anche con quanto precisato dall'art. 13 del vigente C.C.N.L.; si definisce in 141/142 il personale necessario a svolgere tutto il lavoro a carattere continuativo, ferme restando le attuali condizioni. La distinta delle caratteristiche professionali costituisce parte integrante a questo verbale.

Il tutto si definisce in ottemperanza al punto 7 del vigente Accordo Aziendale e senza che, quanto sopra esposto, sia causa di pregiudizio o di rescissione del rapporto occupazionale per i lavoratori attualmente occupati.

Letto confermato e sottoscritto

(seguono firme)

Direzione e	
Servizi	= 3 Dirigenti
	1 Capo fabbrica
	2 Capi turno
	1 Ingegnere di stabilimento
	2 Tecnici di laboratorio
	2 Addetti Telex e terminale IBM
	2 Acquisti
	3 Costi
	2 Segreteria
	1 Personale
Agraria	= 1 Dirigente
	2 Addetti
Tetra Pak	= 33 Addetti
Sterilizzazione	= 6 Addetti
Pomodoro	= 9 Addetti
Frutta	= 9 Addetti
Piazzale	= 3 Addetti
Pezzi Ricambio	= 1 Addetti
Spedizioni	= 1 Supervisore
	3 Contabilità
Magazzino: conf.	= 9 Addetti
Estero	= 7 Addetti
Italia	= 5 Addetti
Servizi vari	= 33/34 Addetti (Caldaie; carrellisti; manut. carrelli; elettricisti; portineria; autisti; pulizie; muratori; falegnami; materie sussidiarie; tornitori; idraulici; campionature; aiutanti vari; ecc.)

(seguono firme)